

PEC Comune di Castagnaro

W


Da: veneto.controllo@cor-teconticert.it
Inviato: lunedì 1 ottobre 2018 15:39
A: castagnaro.vr@cert.ip-veneto.net
Oggetto: Trasmissione delibera n. 348/2018/PRSE - Comune di Castagnaro (VR)
Allegati: 348_2018_PRSE_Castagnaro_R2015.pdf; 348_2018_PRSE_Castagnaro_R2015
_Trasmissione.pdf

Si inviano, in allegato, la delibera di cui all'oggetto e la relativa nota di trasmissione.

Distinti saluti.

La Segreteria

D.O.



CORTE DEI CONTI

Segreteria Sezione regionale
di controllo per il Veneto

Indirizzo: San Marco, 3538 - 30124 - Venezia
Segreteria: tel. 041 2705.420 - 450 - 407
Segreteria: Bertaglia C.- Oltremonti D.- Volpato D.
e-mail: veneto.controllo@cor-teconticert.it



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

La Segreteria

Trasmissione via pec

CORTE DEI CONTI



0008236-01/10/2018-SC_VEN-T97-P

Al Presidente del Consiglio
Comunale

Al Sindaco
del Comune di

CASTAGNARO (VR)

e per il tramite dell'Ente

All'Organo di revisione economico-
finanziaria
del Comune di

CASTAGNARO (VR)

Oggetto: trasmissione delibera n. 348/2018/PRSE del 17 luglio 2018

Secondo quanto stabilito nel dispositivo, si trasmette ai soggetti in indirizzo la delibera n. 348/2018/PRSE, adottata dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 17 luglio 2018.

Distinti saluti.

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Raffaella Brandolese



CORTE DEI CONTI



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 17 luglio 2018

composta dai magistrati:

Maria Laura PRISLEI	Presidente f.f.
Giampiero PIZZICONI	Consigliere
Tiziano TESSARO	Consigliere, relatore
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Francesco MAFFEI	Primo Referendario
Francesca DIMITA	Primo Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del Tuel, così come introdotto dalla lettera e), del



comma 1 dell'art. 3, decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA da ultimo, la legge 27 dicembre 2017 n. 205;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 22/SEZAUT/2016/INPR del 30 maggio 2016, recante le *“Linee guida e relativo questionario per gli Organi di Revisione Economico Finanziaria degli Enti Locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 66. Rendiconto della gestione 2015”* emendata in correzione di un errore materiale con successiva deliberazione n. 29/SEZAUT/2016/INPR del 20 ottobre 2016;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 24/SEZAUT/2016/INPR del 9 giugno 2016, recante le *“Linee guida e relativo questionario per gli Organi di Revisione Economico Finanziaria degli Enti Locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Bilancio di previsione 2016-2018”*;

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR;

VISTA la deliberazione n. 49/2017/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2017;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2015 e la relazione sul bilancio di previsione 2016-2018, redatte dall'Organo di Revisione del Comune di Castagnaro (VR);

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 37/2018 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Consigliere Tiziano Tessaro;

FATTO E DIRITTO

L'art. 1, commi 166 e 167, L. 266/2005 (Legge Finanziaria 2006) stabilisce che *“gli Organi degli Enti Locali di Revisione Economico-Finanziaria trasmettono, alle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo”* (di seguito, *“Questionario”*) sulla base dei criteri e delle linee guida predisposte dalla Corte (Sezione delle Autonomie n. 22/SEZAUT/2016/INPR e n. 24/SEZAUT/2016/INPR rispettivamente per il rendiconto 2015 e per il bilancio di previsione 2016-2018).

L'art. 148-bis del D.Lgs. 267/2000, inserito nel Testo Unico degli Enti Locali dall'art. 3 del D.L. 174/2012, esplicita le finalità del controllo *de quo* (*“verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli Enti.”*), ne definisce l'ambito (*“Ai fini di tale verifica, le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti accertano altresì che i rendiconti degli Enti Locali tengano conto anche delle*

partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente") e stabilisce gli effetti delle relative risultanze ("Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni Regionali di Controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria").

Occorre considerare che l'esercizio 2015 segna il definitivo passaggio alla contabilità armonizzata, come evidenziato dalle Linee guida elaborate dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 22/2016/INPR, che completa le indicazioni offerte con le precedenti deliberazioni n. 4/2015/INPR, n. 31/2015/INPR e n. 32/2015/INPR relative a istituti centrali per la nuova contabilità quali il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, il Fondo pluriennale vincolato e il Fondo crediti di dubbia esigibilità.

In particolare, gli Enti Locali non sperimentatori, ai sensi dell'art. 11, commi 12 e 13, del D.lgs. 118/2011, hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, aventi valore a tutti gli effetti giuridici, ai quali hanno affiancato i nuovi schemi di bilancio armonizzato, con funzione conoscitiva e, dal 1° gennaio 2015, hanno adottato il principio della competenza finanziaria potenziata, mentre gli enti che hanno partecipato nel 2014 alla sperimentazione, ai sensi del citato art. 11, comma 15, del suddetto decreto, hanno adottato gli schemi di bilancio armonizzati, ai quali hanno affiancato, con finalità conoscitiva, gli schemi previgenti.

Si rammenta, inoltre, che il 2015 è stato l'ultimo esercizio di applicazione del Patto di stabilità interno, superato dalla nuova disciplina sul pareggio di bilancio introdotta dalla Legge Cost. 1/2012, di modifica dell'art. 81, comma 6, della Costituzione, a cui è stata data attuazione con la Legge 243/2012.

La Corte dei conti è chiamata a vigilare sul corretto e uniforme passaggio alle accennate nuove regole contabili da parte degli Enti Locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall'Organo di revisione nella compilazione del Questionario-Relazione (di seguito "*Questionario*") e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

Occorre precisare, che, in ossequio alla natura dinamica del controllo espletato in tal sede, che impone, al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'Ente, una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi, e in funzione dell'adozione "*di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio*" (Corte Cost. 60/2013), la Sezione regionale di

controllo accerta anche criticità suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell'Ente benché non integranti fattispecie di irregolarità sanzionabili nei termini sopra accennati.

Infatti, anche dopo l'entrata in vigore della citata normativa, risulta tuttora in vigore l'art. 7, c. 7, della legge n. 131/2003, qualora tutte o parte delle irregolarità esaminate non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della deliberazione prevista dall'art. 148-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e/o l'avvio del procedimento di c.d. "dissesto guidato" disciplinato dall'art. 6, c. 2, del D.Lgs. n. 149/2011, la natura attualmente anche collaborativa del controllo svolto dalle Sezioni regionali della Corte dei conti non esclude la possibilità di segnalare agli enti interessati irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà. Ciò appare utile per prevenire l'insorgenza di più gravi situazioni di deficitarietà o di squilibrio.

2. Ciò doverosamente precisato e passando ora all'esame delle criticità riscontrate a seguito dell'esame della relazione redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della richiamata legge n. 266/2005, dall'Organo di revisione, in relazione al conto consuntivo 2015 e al bilancio di previsione 2016 del Comune di Castagnaro (VR) sono emerse una serie di criticità nell'esercizio finanziario di riferimento oggetto di rilievo.

Lo scrutinio della situazione finanziaria del Comune ha richiesto in particolare uno specifico **approfondimento** istruttorio, sfociato in apposita nota di richiesta (prot. n. 766 del 5 febbraio 2018). I rilievi formulati s'incentravano **prevalentemente** sulle criticità riguardanti, in particolare:

- il ricorso all'anticipazione di tesoreria per € 657.665,10, per 142 giorni di utilizzo, pur **imborsando integralmente** a fine anno le anticipazioni concesse;
- il basso grado di realizzo dei proventi derivanti dal recupero evasione tributaria;
- il **forte** accumulo di residui attivi correnti del titolo I, superiore al tasso di smaltimento operato sui medesimi residui provenienti dal 2014;
- il superamento della soglia stabilita dal parametro di deficitarietà n. 4 del D.M. 18/02/2013 "*Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente*", con uno scarto del 13,65% (valore dell'indicatore 53,65% a fronte di una soglia del 40%)

In esito alla predetta richiesta, il Comune ha fatto pervenire, con nota prot. n. 2031 del 12 marzo 2018, acquisito al protocollo di questa Corte con numerazione 1756 del 13 marzo 2018, i chiarimenti richiesti che tuttavia non hanno consentito di superare i rilievi formulati nella richiesta istruttoria.

Va **preliminarmente** sottolineato che il Comune di Castagnaro era stato destinatario di apposita pronuncia per l'esercizio 2014 (n. 400/2017/PRSE), in cui la Sezione aveva proceduto a rilevare: il mancato rispetto dei principi del D.Lgs. n. 118/2011 in tema di **armonizzazione** dei conti pubblici, in particolare per quanto attiene la potenziale criticità costituita dalla mancanza di **accantonamenti** al FCDE; il permanere di una persistente situazione di fragilità degli equilibri di bilancio derivante dallo sfioramento del parametro ministeriale n. 4 del D.M. 18/02/2013, nonché dalla permanenza di una

cospicua mole di residui attivi vetusti; la violazione del vincolo di destinazione delle risorse liberate dal riaccertamento dei residui di parte capitale in sede di riaccertamento ordinario dei residui (art. 195 Tuel); la necessità di una più attenta governance nei confronti degli organismi partecipati dall'Ente.

Nell'esercizio qui considerato, il fondo di cassa al 31/12/2015 ammonta a € 79.703,23 e la rigidità della spesa si attesta al 34,1%.

Le criticità, riscontrate sulla base del questionario e dell'attività istruttoria, che vanno attentamente vagliate nella gestione del bilancio degli esercizi futuri, la cui evidenza non è venuta meno a seguito della valutazione delle **argomentazioni** fornite dall'ente in sede di risposta istruttoria, testimoniano della necessità di operare uno sforzo supplementare sul versante gestionale da parte dell'Ente volto a declinare in modo appropriato le esigenze sottese alla corretta applicazione dei principi contabili in chiave di tutela degli equilibri di bilancio.

L'approfondimento svolto sui contenuti del questionario e a seguito della nota più sopra indicata restituisce infatti un quadro istruttorio caratterizzato da una sostanziale fragilità degli equilibri di bilancio, suffragato dall'analisi degli elementi di seguito descritti.

3. La situazione anzidetta appare in primo luogo suffragata dalla compresenza di non marginali profili di criticità emersi nel corso dell'istruttoria sul versante della cassa: si è rilevato, in particolare, che l'Ente nel 2015 ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria per il significativo importo di € 657.665,10, per 142 giorni di utilizzo, rimborsato integralmente a fine anno.

In risposta ai richiesti chiarimenti, tesi soprattutto a verificare la capacità dell'Ente di far fronte ai crediti di terzi, l'Amministrazione ha risposto che nell'anno 2016 l'anticipazione risulta essere stata, come movimentazione, pari ad € 570.065,41 rimborsata totalmente al 31/12/2016. Inoltre, come da risultanze degli estratti conto al 1° e 2° trimestre, l'anticipazione attivata per € 751.623,00 è stata utilizzata per un importo medio di € 35.760,09 per 133 giorni. Nell'anno 2017, prosegue l'Amministrazione, l'anticipazione di tesoreria risulta essere stata, come movimentazione, pari ad € 167.720,43 utilizzata nel I semestre: tale utilizzo non avrebbe generato nessun onere a carico dell'Ente, in quanto rimborsata giornalmente o nei giorni successivi all'utilizzo. La risposta dell'Ente si è conclusa affermando che *“Gli utilizzi dell'anticipazione, vengono, di norma effettuati nel I semestre, considerando che le prime entrate consistenti dell'Ente avvengono sempre a fine giugno”*.

Il Collegio prende atto di quanto esposto dall'Ente con riferimento alla criticità dell'anticipazione di tesoreria che parrebbe, stando a quanto dichiarato, apparentemente in miglioramento. Tuttavia, rammenta che l'art. 222 del Tuel prevede che il tesoriere, a seguito di richiesta dell'Ente corredata da una deliberazione della Giunta comunale, possa concedere anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate riferite ai primi tre Titoli, accertate nel penultimo anno precedente la richiesta.

Sulla somma concessa in anticipazione maturano interessi passivi per il periodo nel quale essa viene effettivamente utilizzata.



L'anticipazione di tesoreria è una forma di finanziamento a breve termine, di carattere eccezionale, cui l'ente può ricorrere solo per far fronte a momentanei problemi di liquidità.

La ragione della previsione di questa possibilità di ricorso a risorse finanziarie messe a disposizione da parte del tesoriere è quella di sopperire a momentanee carenze di liquidità e, pertanto, si tratta di una forma di finanziamento che non è riconducibile all'indebitamento (art. 3, co. 17 della legge n. 350 del 2003).

L'anticipazione di tesoreria può essere utilizzata per far fronte a divergenze temporanee nei flussi di entrata e di spesa che abbiano carattere contingente e che devono essere ricondotti ad un corretto equilibrio finanziario nel corso dell'esercizio non potendo essere utilizzata per sanare situazioni di alterazione della gestione che comportino la sussistenza di situazioni di disavanzo.

Peraltro, il ricorso a questa particolare forma di finanziamento, soprattutto se reiterato nel tempo, produce un aggravio finanziario per l'ente e può indicare la presenza di latenti squilibri nella gestione di competenza o dei residui e, nei casi più gravi, configurare una violazione del disposto dell'art. 119 della Costituzione che consente di ricorrere al debito solo per finanziarie spese di investimento.

4. In secondo luogo, una ulteriore criticità emersa nel corso dello scrutinio che ha riflessi sul versante della cassa del Comune riguarda il bassissimo grado di realizzo del recupero dell'evasione tributaria attestatosi al 0,56%; si tratta di un risultato gravemente insufficiente, pur tenendo conto della circostanza che l'emissione degli accertamenti era stata condizionata dalla particolare contingenza del personale dipendente dell'Area Contabile / Tributi, foriero della formazione di residui attivi che rischiano di divenire difficilmente esigibili, con le inevitabili conseguenze sull'attendibilità del risultato di gestione.

L'Ente ha confermato che nel periodo interessato la carenza in organico per assenza per maternità della Responsabile dell'Area Contabile ha comportato che l'intera gestione economica/finanziaria e tributaria ricadesse in capo ad una sola persona, precisando che l'attività di accertamento, considerata la mole di scadenze e adempimenti connessi all'esercizio delle funzioni, è stata molto difficile, e ha portato alla concentrazione delle emissioni degli avvisi a fine anno. L'Amministrazione ha, infine, precisato che al 29/12/2017, il grado di realizzo relativo all'esercizio 2015, era stato portato al 33,32%.

Pur prendendo atto del miglioramento rappresentato dall'Ente, appare di tutta evidenza come un tasso di riscossione al 33% a due anni di distanza dall'accertamento, non elimina certamente la criticità riscontrata, in relazione alla quale il Collegio sottolinea che siffatta inerzia, relativa cioè al programma di recupero dell'evasione tributaria, pone in evidenza un comportamento astrattamente foriero di gravi responsabilità dell'Amministrazione, tanto più che la relativa violazione può portare a situazioni di danno erariale dovute al mancato rispetto di termini posti da norme di legge.

Nello specifico, esso diviene in quest'ottica un comportamento inaccettabile, antitetico rispetto ai parametri disegnati dalla carta costituzionale: osta a ciò, del resto, l'indefettibile principio generale della indisponibilità dell'obbligazione tributaria,

riconducibile ai principi di capacità contributiva (art. 53, comma 1, della Costituzione) ed imparzialità nell'azione della pubblica amministrazione (art. 97 della Costituzione), espressione entrambi del più generale principio di eguaglianza nell'ambito dei rapporti tributari.

Dall'indisponibilità dell'obbligazione tributaria, vincolata ed *ex lege*, si ricava quindi la conclusione circa l'irrinunciabilità della potestà impositiva, con i corollari della non prorogabilità del recupero delle somme a tale titolo dovute, della necessità che l'azione del comune sia **tempestivamente** volta ad evitare la prescrizione del credito tributario e della competenza dell'organo gestionale all'attuazione del rapporto tributario.

Deve essere posta in evidenza quindi, specialmente in una situazione come questa, in cui vi è una sostanziale **compromissione** degli equilibri di bilancio, la sostanziale illiceità di qualsiasi azione od omissione volta a procrastinare l'adempimento degli obblighi tributari che, in quanto tali, vincolano a doveri ineludibili di solidarietà (art. 23 della Costituzione) e la cui inosservanza determina sperequazioni non accettabili rispetto a chi osserva **tempestivamente e scrupolosamente** gli obblighi medesimi.

6. La anzidetta **preoccupazione** - che impatta quindi sulla tenuta del bilancio determinando una discrasia inaccettabile tra competenza e cassa - si coniuga quindi con l'accertamento operato nel corso dell'istruttoria che ha messo in rilievo che nel corso del 2015 si è verificato un forte accumulo dei residui attivi correnti del titolo I, superiore al tasso di smaltimento operato sui medesimi residui provenienti dal 2014, che appariva senz'altro anomalo in un'ottica di contabilità armonizzata.

L'Ente nella risposta ha precisato che *“alla data del 29/12/2017, prevede un costante miglioramento in diminuzione dei residui attivi e passivi”*.

Il Collegio rammenta come la Sezione delle autonomie nella deliberazione n. 9/SEZAUT/2016/INPR (Linee di indirizzo per la formazione del bilancio 2016-2018 e per l'attuazione della contabilità armonizzata negli Enti territoriali) abbia rilevato che *“Il riaccertamento straordinario ha avuto lo scopo di adeguare i residui attivi e passivi, conservati al 31 dicembre 2014 in forza delle regole vigenti prima dell'entrata in vigore della riforma contabile, al principio della competenza finanziaria potenziata che, a far data dal 1° gennaio 2015, è divenuto la regola fondamentale da applicare alla gestione finanziaria degli enti e, quindi, anche alla gestione dei residui. (...) Per effetto della gestione ordinaria dei residui, che comporta ogni anno la formazione di nuovi residui attivi e la riscossione o cancellazione di vecchi crediti, lo stock di residui attivi dovrebbe tendere ad una naturale stabilizzazione, mentre i residui passivi devono tendere verso una progressiva riduzione”*.

Lo stock di residui attivi correnti di finanza propria mantenuto a valle dell'adozione del riaccertamento straordinario risulta eccessivamente elevato considerata la performance della riscossione e chiaramente determinato dall'inadeguatezza dell'operazione di stralcio/svalutazione, richiesta dal riaccertamento straordinario; il medesimo stock residui, del resto, finisce per raggiungere, in breve tempo, le dimensioni originarie precedenti alla adozione della delibera a causa dell'inefficacia sinora mostrata dalle misure sullo smaltimento dei residui, generando non pochi dubbi sulla veridicità dell'operazione effettuata con deliberazione della Giunta comunale n. 47/2015.

Come è stato sottolineato, *la fisiologia del rapporto tra transazioni attive e passive di un ente territoriale è nel senso di una sostanziale compensazione delle relative diacronie nel corso di un intero anno finanziario: è vero che può «esistere, come è ovvio, una discrasia [...] tra l'esercizio in cui matura giuridicamente l'esigibilità del credito, rilevante ai fini dell'accertamento, e l'esercizio in cui si incassa, in tutto o in parte, il relativo importo» (sentenza n. 213 del 2008), ma è altresì vero che tale fenomeno riguarda sia la gestione delle spese che delle entrate, di tal che i due dialettici fenomeni tendono a compensarsi. Al contrario, uno sbilanciamento delle dimensioni descritte del primo bilancio di previsione successivo al riaccertamento straordinario è quasi sempre eziologicamente collegato all'incapacità mostrata in passato dall'ente territoriale nella riscossione delle proprie entrate (Corte costituzionale, n. 6/2017) : e che richiede pertanto una azione energica da parte dell'Ente al fine di eliminare le anzidette diacronie e ricondurre nell'alveo di una ordinata gestione la gestione dei flussi di entrata e uscita.*

La Sezione conclusivamente invita il Comune a vigilare attentamente sulla riscossione dei crediti mantenuti in bilancio, alla luce dei potenziali riflessi negativi di un loro improprio mantenimento sul risultato di amministrazione, sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e sulla stessa attendibilità del rendiconto dell'ente, garantendo altresì la corretta applicazione dei nuovi principi contabili, postulati dall'armonizzazione contabile.

7. Ove a ciò si aggiunga che le risultanze dell'istruttoria hanno messo in rilievo che anche nel corso del 2015, si è verificato un forte accumulo dei residui passivi correnti, superiore al tasso di smaltimento operato sui medesimi residui provenienti dal 2014, diviene naturale concludere come tale accumulo sembra senz'altro anomalo in un'ottica di contabilità armonizzata: ciò tanto più nel caso in cui esso abbia determinato il superamento (come avvenuto nell'esercizio 2014) della soglia stabilita dal parametro di deficitarietà n. 4 del D.M. 18/02/2013 "*Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente*", con uno scarto del 13,65% (valore dell'indicatore 53,65% a fronte di una soglia del 40%).

L'Ente in occasione della risposta ha rappresentato di aver provveduto, nel corso degli anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, come previsto dalle norme del Tuel, ad analizzare tutte le entrate ancora da incassare e a formulare delle strategie operative (dettagliate nella risposta) per superare il problema della liquidità dell'Ente; quindi, a monitorare costantemente la velocità degli incassi al fine di ridurre tale parametro.

Il Collegio, pur prendendo atto che rispetto al Conto Consuntivo anno 2014, la percentuale dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiori al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente è diminuita passando dal 58,87% al 53,65%, rammenta come la Sezione delle autonomie nella deliberazione n. 9/SEZAUT/2016/INPR (Linee di indirizzo per la formazione del bilancio 2016-2018 e per l'attuazione della contabilità armonizzata negli Enti territoriali) abbia rilevato che "*Il riaccertamento straordinario ha avuto lo scopo di adeguare i residui attivi e passivi, conservati al 31 dicembre 2014 in forza delle regole vigenti prima dell'entrata in vigore della riforma contabile, al principio della competenza finanziaria potenziata che, a far*

data dal 1° gennaio 2015, è divenuto la regola fondamentale da applicare alla gestione finanziaria degli enti e, quindi, anche alla gestione dei residui. (...) Per effetto della gestione ordinaria dei residui, che comporta ogni anno la formazione di nuovi residui attivi e la riscossione o cancellazione di vecchi crediti, lo stock di residui attivi dovrebbe tendere ad una naturale stabilizzazione, mentre i residui passivi devono tendere verso una progressiva riduzione”.

Il mantenimento in bilancio dei residui passivi datati nel tempo incide sull’attendibilità del risultato contabile di **amministrazione** e sulla formazione di un avanzo di **amministrazione** effettivamente esistente (art 187 e 228, 4° comma del Tuel), che rappresenta un volume di disponibilità finanziaria che si trasformerà in effettiva disponibilità liquida nel momento in cui saranno estinti i debiti. In ogni caso, al fine di garantire gli equilibri della gestione finanziaria, in presenza di residui passivi, risalenti anni indietro nel tempo e di dubbia sussistenza, occorre attivare per tempo idonee procedure di ricognizione e verifica delle singole posizioni debitorie finalizzate al loro progressivo esaurimento.

La Sezione, pertanto, non può non richiamare l’attenzione sull’esigenza di operare una rigorosa ed attenta verifica delle voci classificate nei residui passivi, finalizzata a mantenere in bilancio solo quelle per le quali il pagamento possa essere previsto con un ragionevole grado di certezza; infatti al fine di conferire veridicità ed attendibilità al bilancio dell’Amministrazione locale, il legislatore ha stabilito che al termine di ciascun esercizio, prima dell’inserimento in bilancio dei residui passivi, l’ente debba procedere ad una specifica operazione di riaccertamento tesa a verificare le posizioni debitorie.

Considerata la finalità della norma, deve trattarsi di un controllo sostanziale e non solo formale. L’ente cioè, non può limitarsi a verificare la ragione, il titolo giuridico, la giustificazione dei debiti esistenti, ma deve accertare l’effettivo obbligo di pagare il debito, attraverso un prudente apprezzamento dell’esistenza dei requisiti essenziali previsti dall’ordinamento. I risultati che tali operazioni sono idonei a comportare vengono riportati, quindi, nel bilancio dell’esercizio successivo dell’ente quali residui passivi.

Nella maggior parte dei casi la procedura si completa nell’esercizio successivo, ma ove ciò non accada il residuo può essere mantenuto nel bilancio dell’ente sino a che l’operazione non viene a conclusione: occorre però adottare alcune regole specifiche e tenere un comportamento prudente soprattutto in relazione alle disposizioni concernenti la tempestività dei pagamenti.

PQM

la Sezione Regionale di Controllo per il Veneto nel concludere l’esame sulla documentazione inerente al Rendiconto per l’esercizio 2015 e al Bilancio di Previsione 2016-2018 del Comune di Castagnaro (VR):

- Richiama il Comune all’osservanza dei principi in tema di **armonizzazione** contabile, che, funzionali al rispetto degli equilibri di bilancio presidiati dall’art. 81 della Costituzione, sono vulnerati - nella gestione risultante dall’esame sulla **documentazione** inerente al Rendiconto per l’esercizio 2015 e al Bilancio di

Previsione 2016-2018 svolto da questa Sezione - dal ricorso all'anticipazione di tesoreria per € 657.665,10, per 142 giorni di utilizzo, pur rimborsato integralmente a fine anno; dal basso grado di realizzo dei proventi derivanti dal recupero evasione tributaria; dal forte accumulo di residui attivi correnti dei titoli I, superiore al tasso di smaltimento operato sui medesimi residui provenienti dal 2014; dal superamento della soglia stabilita dal parametro di deficitarietà n. 4 del D.M. 18/02/2013 "*Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente*", con uno scarto del 13,65% (con il valore dell'indicatore pari al 53,65% a fronte di una soglia del 40%);


- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di Revisione Economico-Finanziaria del Comune di Castagnaro (VR).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 17 luglio 2018.


Il magistrato relatore

Tiziano Tessaro



Il Presidente f.f.

Maria Laura PRISLEI



Depositata in Segreteria il **27 SET. 2018**

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

Dott.ssa Raffaella Brandolese

